

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2009

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3770). (09A06100)
(GU n. 125 del 1-6-2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009 e n. 3745/2009;

Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata con le prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;

Considerato l'avvenuto avvio della c.d. Fase 1, come definita nel citato elaborato tecnico «Contenuti e modalità dell'autorizzazione

integrata ambientale», all'atto delle operazioni di inizializzazione delle tre linee di cui si compone il termovalorizzatore di Acerra, e la conseguente necessita' di garantire il corretto ed efficace esercizio del termovalorizzatore stesso, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

Considerata l'esigenza di ulteriormente testare, in continuo, il corretto funzionamento dei sistemi di cui si compone l'impianto di termovalorizzazione di Acerra in condizioni di combustione continua dei rifiuti sulle tre linee, si' da verificare, in termini ancor maggiormente compiuti, l'andamento dei dati delle emissioni, nell'ottica di assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni afferenti alla compatibilita' ambientale dell'impianto stesso;

Ravvisata, quindi, l'opportunita' di porre in essere, nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilita' ambientale, ogni utile iniziativa per la verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di allineare le fasi di inizializzazione e di funzionamento delle tre linee di cui si compone l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, si' da verificare l'andamento dei dati delle emissioni in atmosfera in condizioni di combustione continua dei rifiuti in termini di rigoroso rispetto dei limiti di emissione posti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' autorizzato a prorogare la durata della Fase 1 di avviamento delle linee del termovalorizzatore, cosi' come definita nell'elaborato tecnico «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale», adottato con provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario in premessa citato, nel rispetto della tempistica totale autorizzata per l'avviamento dell'impianto, e, comunque, non oltre il 2 luglio 2009.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2009

Il Presidente: Berlusconi